

Totale £ 231.000.000.—

A modifica di quanto finora praticato, come sopra, da tutti gli enti finanziatori dell'edilizia popolare, la legge 17 agosto 1942-xx ha autorizzato il Consorzio di Credito per le Opere pubbliche a concedere finanziamenti per la costruzione di alloggi per il popolo da parte degli Istituti fascisti delle case popolari - secondo il programma da approvarsi da parte del Ministero dei Lavori pubblici - mediante mutui, assistiti da contributi statali, a favore del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari, il quale, a sua volta, dovrebbe assegnare le somme mutuate agli enti consorziati.

I mutui assegnati dal detto Consorzio fra gli Istituti case popolari sarebbero garantiti, oltre che dai contributi statali, da ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici e, ove occorre, da ipoteca di 2° grado su aree ed edifici già costruiti, come pure da altre eventuali garanzie.

Le garanzie sarebbero gestite dal Consorzio fra gli istituti case popolari. -

In corrispondenza dei mutui concessi, il Consorzio di Credito per le opere pubbliche dovrebbe emettere proprie obbligazioni (aventi una durata di trentacinque anni) da collocarsi o direttamente o presso gli enti ed Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del Risparmio e l'esercizio del cre